


CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI VENAFRO



REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI PRECARIE E LICENZE

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI	4
Capo I - Finalità e Definizioni.....	5
Articolo 1. <i>Finalità</i>	5
Articolo 2. <i>Definizioni</i>	5
Articolo 3. <i>Ambito di applicazione</i>	6
Capo II - Concessioni ed Autorizzazioni.....	7
Articolo 4. <i>Istanze soggette a concessione</i>	7
Articolo 5. <i>Istanze soggette ad autorizzazione</i>	8
Articolo 6. <i>Istanza di concessione e/o autorizzazione</i>	8
Articolo 7. <i>Istanze concorrenti: criteri di preferenza</i>	9
Articolo 8. <i>Il provvedimento di concessione e/o autorizzazione</i>	10
Articolo 9. <i>Canone demaniale</i>	10
Articolo 10. <i>Deposito cauzionale per l'esecuzione dei lavori</i>	11
Articolo 11. <i>Il provvedimento di assenso al rilascio della concessione in uso di aree demaniali</i>	12
Articolo 12. <i>Il disciplinare tecnico del provvedimento di autorizzazione</i>	12
Articolo 13. <i>Il disciplinare del provvedimento di concessione</i>	12
Articolo 14. <i>Durata della concessione</i>	13
Articolo 15. <i>Pubblicazione</i>	13
Articolo 16. <i>Il provvedimento di diniego della concessione e/o autorizzazione</i>	14
Articolo 17. <i>Le opere edificate alla scadenza temporale dell'atto di concessione</i>	15
Articolo 18. <i>Interventi che rivestono carattere di urgenza</i>	15
Articolo 19. <i>Richieste di variante e/o modifiche delle istanze in concessione</i>	15
Capo III - Norme Comuni.....	17
Articolo 20. <i>Procedibilità delle domande di autorizzazione e di concessione</i>	17
Articolo 21. <i>Termine massimo di durata dei procedimenti amministrativi</i>	17
Articolo 22. <i>Accertamenti e sopralluoghi</i>	17
Articolo 23. <i>Rinnovo della concessione</i>	18
Articolo 24. <i>Subentro nella concessione</i>	18

Articolo 25. Cause di estinzione dell'autorizzazione e della concessione: la decadenza del titolo	19
Articolo 26. Cause di estinzione dell'autorizzazione e della concessione: la revoca del titolo	19
Articolo 27. Cause di estinzione dell'autorizzazione e della concessione che operano per volontà del concessionario: la rinuncia al titolo.....	20
Articolo 28. Il provvedimento di concessione	20
Articolo 29. Accesso alle opere.....	21
Articolo 30. Trasferimento della proprietà.....	21

TITOLO II - DETERMINAZIONE DEL CANONE DEMANIALE..... 22

Capo IV - Criteri..... 22

Articolo 31. Premessa	23
Articolo 32. Criteri di calcolo	24

Capo V - Opere soggette a concessione..... 26

Articolo 33. Occupazione aree demaniali.....	26
Articolo 34. Servizi a rete	26
Articolo 35. Accessi.....	27
Articolo 36. Scarichi	28
Articolo 37. Coefficienti parametrici applicativi.....	29
Articolo 38. Manufatti di ostacolo	31
Articolo 39. Transito con mezzi d'opera sulla rete stradale consortile.....	31
Articolo 40. Derivazione di acqua da canalizzazioni consortili.....	32
Articolo 41. Sanzioni.....	33
Articolo 42. Norme procedurali in caso di occupazione abusiva di aree demaniali.....	34
Articolo 43. Condizioni particolari.....	34
Articolo 44. Norme transitorie.....	35
Articolo 45. Foro competente	35

Titolo I
PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1. FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di rilascio dei provvedimenti di Autorizzazione e Concessione di cui al titolo VI del R.D. 08 maggio 1904, n° 368.
2. L'art. 132 testualmente recita: *“Nessuno può, senza regolare permesso, ai sensi dell'art. 136, fare opera nello spazio compreso tra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione e non contemplati dall'art. 165 della L. 20.03.1865 sui LL.PP. ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti: nonché gli argini, strade e dipendenze sulla bonificazione medesima”*.
3. Per tutti gli aspetti non espressamente regolamentati si fa riferimento alle disposizioni normative statali e regionali in materia.

Articolo 2. DEFINIZIONI

1. Sono “Aree demaniali”:
 - a) gli alvei di corsi d'acqua, anche intubati, e le loro rive interne, cioè lo spazio di terreno che viene occupato dalle piene eccezionali, ad esclusione delle rive esterne, di proprietà dello Stato;
 - b) gli alvei dei corsi d'acqua abbandonati, appartenenti al Demanio dello Stato;
 - c) le opere di difesa idraulica di proprietà dello Stato.
2. Per “Pertinenze idrauliche” si intendono le fasce di rispetto, dai corsi d'acqua e dalle loro opere di difesa, di cui all'art. 96 lett. f del R.D. 523/1904 misurate dal ciglio di sponda ovvero, ove presente, dal piede esterno dell'argine del corso d'acqua o della relativa opera di difesa.
3. Per Autorizzazione o licenza si intende il provvedimento mediante il quale il Consorzio, nell'esercizio di un'attività discrezionale, in funzione preventiva provvede alla rimozione di un limite legale posto all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica che devono necessariamente preesistere in capo al destinatario.
4. Per Concessione si intende il provvedimento amministrativo con cui il Consorzio conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone così la sfera giuridica.

5. Per Canone Demaniale si intende l'ammontare spettante annualmente all'Amministrazione Consortile in qualità di gestore delle aree Demaniali, per la Concessione e/o l'Autorizzazione in uso di aree demaniali o realizzazione di opere su tali pertinenze.

Articolo 3. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'Ambito di applicazione del presente Regolamento è il Demanio Consortile costituito ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n° 215 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le pertinenze idrauliche ubicate al di fuori di esso ma assegnate alla competenza dell'Amministrazione consortile.
2. Il Regolamento disciplina le occupazioni di spazi ed aree consortili, le modalità di richiesta, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime, la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione, anche coattiva, nonché le sanzioni.

Articolo 4. Istanze soggette a concessione

1. Oltre quanto definito dall'art. 134 del R.D. 08.05.1904, n° 368, lettere a), b), d), g), h) k), sono soggette a concessione tutte le occupazioni di Aree Demaniali, in particolare:

a) *gli attraversamenti elettrici, telefonici ed altri:*

- interrati;
- aerei;
- in aderenza a manufatti del Consorzio (ponti, strutture, ecc).

b) *gli attraversamenti per sottoservizi:*

- rete idrica;
- rete fognante;
- rete gas.

c) *i parallelismi elettrici telefonici (ed altri):*

- interrati;
- aerei.

d) *i parallelismi per sottoservizi:*

- rete idrica;
- rete fognante;
- rete gas.

e) *i manufatti di scarico:*

- di acque meteoriche;
- di acque reflue domestiche;
- di acque reflue industriali e urbane.

f) *i manufatti di ostacolo:*

- cartelli o pali;
- sbarre o cancelli;
- altro.

g) *gli accessi, cavalcafossi:*

- con opere d'arte;
- a raso.

h) *le concessioni in uso di suolo demaniale:*

- utilizzazione;
- occupazione di aree demaniali in genere come definite dall'art. 2 comma 1.

i) *le derivazioni di acqua dalle canalizzazioni consorziali, e per usi extra agricoli diversi da quelli istituzionali:*

- derivazioni per usi industriali vari, per refrigerazione, antincendio, per costruzioni edilizie, per allevamenti zootecnici, per irrigazione verde pubblico o privato, ecc.

Articolo 5. ISTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

1. Oltre quanto definito dall'art. 134 del R.D. 08.05.1904, n° 368, lettere c), e), f), i), l), m), n), o) sono soggette ad Autorizzazione:

- a) Rimozione canali irrigui;
- b) Realizzazioni di recinzioni a confine con la proprietà consortile, (restano escluse da tale possibilità, le recinzioni da realizzare a confine con le pertinenze consortili stradali e quelle a confine con i fossi colatori, qualora di impedimento alle operazioni di manutenzione idraulica in corrispondenza degli stessi tratti);
- c) Transito con mezzi d'opera su strade consortili.

Articolo 6. ISTANZA DI CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Il procedimento amministrativo relativo al rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione per le attività di cui al presente Regolamento è avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione di apposita istanza, accompagnata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento, eseguito presso la Tesoreria dell'Ente della somma di € 20,00 (venti) per spese d'istruttoria.
2. Può presentare istanza di autorizzazione e/o concessione chiunque, purché titolato (Persone Fisiche o, Persone Giuridiche di Diritto Pubblico o di Diritto Privato).
3. Ogni richiesta deve riferirsi ad una sola concessione o autorizzazione.
4. Le spese d'istruttoria della domanda di concessione o autorizzazione sono a carico del richiedente, indipendentemente dall'esito del procedimento.
5. E' consentita la richiesta contestuale di concessione da parte di più consorziati indicando il titolare della concessione obbligato nei confronti del Consorzio.

6. Per ogni richiesta di autorizzazione e/o di concessione devono essere corrisposte dal soggetto richiedente, le spese d'istruttoria.

Articolo 7. ISTANZE CONCORRENTI: CRITERI DI PREFERENZA

1. Ove più istanze concorrano per una medesima area, le determinazioni sono assunte secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:
 - a) è preferita l'istanza presentata dal richiedente che, alla data del 01.01.2007, risultava titolare di atto di concessione demaniale sull'area oggetto dell'istanza, rilasciato da una delle Amministrazioni competenti;
 - b) limitatamente all'area confinante con il proprio fondo, è preferita l'istanza presentata dall'istante che abbia efficacemente esercitato il diritto di prelazione, anche nei confronti di richiedenti concorrenti aventi pari diritto non efficacemente esercitato;
 - c) sono preferite le istanze presentate dai proprietari dei fondi, tra cui sia compreso il suolo oggetto delle istanze concorrenti; in questo caso, entrambe le istanze sono accolte ed il titolo viene rilasciato a ciascuno dei due richiedenti preferiti nella misura del 50% della superficie totale del suolo; qualora si provi che il suolo oggetto dell'istanza sia stato o sia tuttora attraversato da opere consortili irrigue, anche dimesse o non più utilizzate, tali da potere essere assunte come termine, il titolo viene rilasciato ai due richiedenti preferiti, ciascuno per la porzione di suolo compresa tra il fondo di proprietà e il manufatto consortile; in entrambi i casi, occorre che i richiedenti, nel presentare l'istanza, abbiano espressamente manifestato la propria disponibilità all'assenso nei limiti di cui al presente punto.
2. Viene, comunque, preferita l'istanza presentata dal richiedente che sia proprietario di lotto intercluso, ove il rilascio del titolo consenta di realizzare una via di accesso, con vincolo di destinazione a strada di accesso.
3. In ogni caso, l'applicazione dei criteri di preferenza, di cui ai commi 1° 2°, è subordinata ad una valutazione sull'interesse generale dei consorziati e sulla coerenza con progetti ed interventi inseriti negli atti programmatici del Consorzio che siano stati approvati.
4. Nel caso di cui al comma 3°, i progetti ed interventi rispetto ai quali deve essere valutata la coerenza della richiesta di titolo su area consortile sono quelli che:
 - a) siano stati già finanziati;
 - b) siano previsti in un atto programmatico del Consorzio, purché entro anni 5 (cinque) a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento o se

successivo, dall'approvazione dell'atto programmatico che li preveda, sia stato effettivamente avviato il procedimento per il finanziamento e la realizzazione.

5. Qualora nessuno dei criteri di cui ai commi precedenti consenta di attribuire una preferenza alle istanze concorrenti, viene preferita quella che sia stata prioritariamente presentata.

Articolo 8. IL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione e/o autorizzazione è disposto, sentito il Presidente, da parte del Comitato Esecutivo, previa verifica del versamento di cui alle spese d'istruttoria di cui all'art. 6, da parte del richiedente, degli oneri relativi alle spese di sopralluogo, redazione e stipula atti ecc., così come disposto dall'art. 31, comma 3, e del canone dell'anno in corso.
2. Nel caso di concessioni, sarà prescritto il versamento di un deposito cauzionale per l'esecuzione dei lavori così come specificato al successivo articolo 10.
3. Con lo stesso atto si provvederà all'accertamento in entrata delle somme versate di cui al comma 1.
4. Le concessioni e/o autorizzazioni sono valide per il periodo di riferimento a condizione che siano rispettate tutte le indicazioni e/o prescrizioni riportate nel Disciplinare tecnico parte integrante dell'atto stesso.
5. Qualora il Consorzio riterrà opportuno dover impiegare il proprio personale tecnico per verifiche e controlli in corso di esecuzione delle opere autorizzate, nonché per visite di collaudo e/o svincolo cauzioni, sarà applicato quale corrispettivo per maggiori oneri, l'importo forfetario per sorveglianza lavori distinto in:
 - €150,00 (centocinquanta) per concessioni in favore di "persona giuridica";
 - €75,00 (settantacinque) per concessioni in favore di "persona fisica".
6. Inoltre, qualora il Consorzio riterrà che il rilascio di una concessione comporti l'esecuzione di opere di particolare complessità si riserverà di applicare, quale ulteriore corrispettivo per maggiori oneri relativi alla sorveglianza lavori, un importo che sarà quantificato dal Responsabile del Settore che prevederà la presenza di un tecnico consortile incaricato alla tutela e garanzia delle opere consortili per un periodo strettamente collegato alla esecuzione delle opere autorizzate.

Articolo 9. CANONE DEMANIALE

1. Per ogni utilizzazione del patrimonio consortile, deve essere corrisposto dal soggetto utilizzatore un canone annuo, il cui importo varia a seconda del tipo di utilizzo del bene.
2. Tale canone è fissato sulla base dello schema di cui al successivo Titolo II, annualmente aggiornato secondo il coefficiente di rivalutazione monetaria ISTAT.
3. L'obbligo del pagamento del canone è dovuto per ogni anno solare di validità della concessione stessa.
4. Il pagamento del canone, a partire dal secondo anno, sarà posto a carico del Concessionario mediante iscrizione a ruolo ed introitato con le stesse modalità con le quali viene riscossa la contribuzione ordinaria.
5. La prima annualità, rapportata al mese in cui avviene il rilascio, sarà invece riscossa all'atto del ritiro della concessione.

Articolo 10. DEPOSITO CAUZIONALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Nella fattispecie concernente l'atto di Concessione, qualora essa comporti l'esecuzione di lavori da cui possono derivare danni alla proprietà consortile o in particolari circostanze che lo giustifichino, a titolo cautelativo ed a garanzia dell'eventuale risarcimento, il Consorzio prescrive il versamento di un deposito cauzionale a proprio favore di importo pari a quello dei lavori necessari per il perfetto ripristino dei luoghi interessati dalle opere assentite.
2. L'importo della cauzione sarà determinato dal Responsabile del Settore sulla base della somma necessaria al ripristino dei luoghi in caso di inottemperanza da parte del richiedente.
3. Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante uno dei seguenti modi:
 - a) versamento in contanti su conto corrente bancario indicato dal Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro;
 - b) versamento in titoli del debito pubblico;
 - c) fideiussione bancaria;
 - d) polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.
4. Qualora la cauzione definitiva venga costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dal relativo atto deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, dietro semplice richiesta scritta del Consorzio ed entro 15 giorni dal ricevimento della medesima, a versare la somma dovuta, con

esclusione quindi in ogni caso del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 C.C. e della decadenza di cui all'art. 1957 C.C.

5. Qualora per espletamento delle proprie funzioni occorra che le attività dell'istante interferiscano ordinariamente con le opere di bonifica, sarà consentita la trasformazione della prevista cauzione di cui al comma 1 del presente articolo, con la costituzione di una polizza fideiussoria annuale a carattere continuativo, dell'importo determinato dal Responsabile del Settore come esplicitato dal comma 2, che tenga conto della globalità degli interventi oggetto di concessioni.
6. La cauzione sarà svincolata, previa richiesta della ditta concessionaria, con apposito atto del Responsabile del Settore, a lavori ultimati e regolarmente eseguiti.

Articolo 11. IL PROVVEDIMENTO DI ASSENSO AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE IN USO DI AREE DEMANIALI

1. Il Provvedimento di rilascio della concessione avente ad oggetto l'occupazione e l'utilizzazione di aree demaniali è disposto con delibera del Comitato Esecutivo, che contestualmente approva l'eventuale progetto definitivo degli interventi previsti sulle aree stesse, e il disciplinare tecnico di cui al successivo art.13, previa verifica del versamento, da parte del richiedente, dei diritti di istruttoria, delle eventuali spese di sopralluogo e dei canoni per l'anno corrente.
2. Nella stessa deliberazione si provvederà all'accertamento in entrata delle somme versate di cui al comma precedente.

Articolo 12. IL DISCIPLINARE TECNICO DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

1. Il disciplinare tecnico del provvedimento di autorizzazione prevede le condizioni e le clausole che regolano l'attività oggetto dell'atto, nonché la durata temporale dello stesso.

Articolo 13. IL DISCIPLINARE DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. Il disciplinare del provvedimento di concessione prevede le condizioni e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra l'Amministrazione concedente ed il soggetto concessionario.
2. Il disciplinare di concessione contiene, oltre a quanto ritenuto necessario, i seguenti elementi:

- *I dati identificativi del soggetto concessionario;*
- *La superficie di area demaniale occupata espressa in metri quadri;*
- *L'uso o gli usi cui l'occupazione è rivolta;*
- *La localizzazione e la descrizione degli interventi da eseguire;*
- *I termini entro i quali il concessionario deve iniziare ed ultimare gli interventi;*
- *Il termine d'inizio della concessione;*
- *La durata della concessione;*
- *Lo scopo della concessione;*
- *Le modalità ed i termini per la richiesta di rinnovo della concessione;*
- *L'importo del canone annuo e la sua decorrenza;*
- *L'importo del deposito cauzionale da versare a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, ai sensi dell'articolo 10;*
- *Le eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata la concessione ai fini dell'interesse pubblico e di quello dei terzi;*
- *Gli obblighi del soggetto concessionario in ordine alla manutenzione delle opere, anche in relazione alla rimozione delle opere ed alla remissione in pristino dello stato dei luoghi.*

Articolo 14. DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Ai fini della determinazione della durata del provvedimento di concessione demaniale, si deve aver riguardo ai seguenti elementi:
 - *L'utilizzo del bene demaniale;*
 - *La tipologia e la complessità degli interventi previsti;*
2. I limiti minimi e massimi di durata delle concessioni in uso di aree demaniali sono fissati rispettivamente in anni uno e anni nove.

Articolo 15. PUBBLICAZIONE

1. Tutte le istanze di concessione sono soggette alla Pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro.

2. La durata della pubblicazione è di 15 giorni, e di pari durata è il periodo susseguente utile per la presentazione delle osservazioni/opposizioni/ in forma scritta da parte di titolari di interessi pubblici o privati, nonché di portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, cui possa derivare un pregiudizio.
3. Eventuali osservazioni e/o opposizioni seguiranno le stesse procedure di Pubblicazione, e saranno valutate dandone conto nel provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento.
4. I termini di cui al comma si intendono utili anche ai fini della presentazione di eventuali istanze concorrenti, cui seguirà lo stesso iter di pubblicazione ai soli fini della presentazione di osservazioni e/o opposizioni.

Articolo 16. IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di e/o concessione autorizzazione del presente Regolamento può essere pronunciato in qualsiasi momento dell'istruttoria, sulla base delle seguenti motivazioni:
 - *Attività vietate ai sensi dell'art. 133 del R.D. 368/1904;*
 - *Attività che in ogni caso siano valutate negativamente dal Responsabile del Servizio in ordine alle ripercussioni fisiche ed idrogeologiche sulle aree ed opere facenti parte del comprensorio di bonifica.*
 - *Attività che in ogni caso siano valutate negativamente dal Responsabile del Servizio in ordine alle ripercussioni dal punto di vista della tutela ambientale delle aree facenti parte del demanio consortile;*
 - *Ogni altra tipologia di ripercussione negativa sulle attività istituzionali del Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro.*
 - *Incompatibilità dell'occupazione con le previsioni di pianificazione territoriale;*
 - *Incompatibilità dell'occupazione con l'esigenza di tutela ambientale e paesaggistica;*
 - *Incompatibilità dell'occupazione con le disposizioni vigenti in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche;*
 - *Incompatibilità dell'occupazione con le esigenze di assetto idraulico della zona.*

2. Il Provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di autorizzazione è disposto con deliberazione del Comitato Esecutivo.

Articolo 17. LE OPERE EDIFICATE ALLA SCADENZA TEMPORALE DELL'ATTO DI CONCESSIONE.

1. Le opere eventualmente erette durante la vigenza dell'atto di concessione, alla cessazione dello stesso devono, di norma, essere rimosse a cura ed a spese del soggetto concessionario, e conseguentemente deve essere ripristinato lo stato dei luoghi.
2. Nell'ipotesi in cui il soggetto concessionario ometta all'obbligo della remissione in pristino dello stato dei luoghi, il Consorzio procede all'esecuzione d'ufficio in merito, ponendo a carico del concessionario stesso gli oneri di spesa relativi.

Articolo 18. INTERVENTI CHE RIVESTONO CARATTERE DI URGENZA

1. Qualora sia riscontrabile il carattere di urgenza ai fini della tutela della incolumità pubblica, è consentito, previa comunicazione scritta al Servizio preposto e senza il preventivo rilascio di un atto autorizzativo al riguardo, l'espletamento dei seguenti interventi:
 - *Riparazioni a condutture di acqua e gas;*
 - *Riparazioni a linee telefoniche ed elettriche;*
 - *Riparazioni a tutte quelle strutture risultanti pericolanti che in caso di cedimento possano comportare riflessi negativi per la pubblica incolumità, per il regolare deflusso delle acque o per la fornitura di un servizio pubblico.*
2. Il Responsabile del Servizio, sentito il Presidente, valuterà l'effettivo carattere d'urgenza dell'intervento richiesto e disporrà, nel caso in cui ciò non fosse riscontrato, la decadenza del diritto ad intervenire.
3. Nel caso in cui l'espletamento degli interventi prevedano l'occupazione di aree demaniali sarà rilasciata la prevista concessione in sanatoria per la quale dovranno essere corrisposti i relativi canoni.

Articolo 19. RICHIESTE DI VARIANTE E/O MODIFICHE DELLE ISTANZE IN CONCESSIONE

1. Chiunque, titolare già della concessione, per sopraggiunte necessità può richiedere, a mezzo di istanza ed allegati grafici una variazione del provvedimento concessorio in essere.
2. Il Responsabile del Settore, sentito il Presidente, autorizza quanto richiesto con una semplice nota scritta.
3. Rimangono escluse in tal senso: gli ampliamenti strutturali, l'estensione delle superfici concesse, ecc.

Articolo 20. PROCEDIBILITÀ DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E DI CONCESSIONE

1. Il Responsabile del Settore ricevuta l'istanza, ne verifica la completezza, comunicando eventualmente al soggetto richiedente il termine, non superiore ai 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, utile ai fini della regolarizzazione e/o integrazione della stessa.
2. Il mancato adempimento entro il termine di cui al comma 1, senza una valida motivazione, ovvero entro l'ulteriore termine di proroga concesso a seguito di accertato motivato ritardo, comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda, della quale viene data comunicazione al soggetto istante.
3. Qualora nel corso dell'istruttoria si verifichi la necessità di acquisire documentazione suppletiva dal soggetto istante, i termini temporali del procedimento amministrativo si sospendono sino all'avvenuta acquisizione della stessa.
4. Qualora, peraltro entro il termine massimo di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione di richiesta integrazione, il soggetto istante, senza una giustificata motivazione, non provveda in merito, il Responsabile del Settore dichiara l'archiviazione del procedimento amministrativo.

Articolo 21. TERMINE MASSIMO DI DURATA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Il termine massimo previsto per la conclusione del procedimento amministrativo è stabilito:
 - a) in 30 gg. dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, per le autorizzazioni di cui all'art. 5, Capo II del Titolo I del presente regolamento;
 - b) in 90 gg. dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, per le concessioni di cui all'art. 6, Capo II del Titolo I del presente regolamento.
2. Il procedimento amministrativo si conclude sempre con un provvedimento amministrativo espresso.

Articolo 22. ACCERTAMENTI E SOPRALLUOGHI

1. Gli accertamenti ed i sopralluoghi relativi alle istanze di concessione e/o autorizzazione sono effettuati su valutazione del Responsabile del Settore, qualora vengano ritenuti tecnicamente indispensabili al fine di una corretta valutazione del procedimento amministrativo, nonché in presenza di osservazioni od opposizioni da parte di soggetti terzi.
2. In caso di particolari esigenze di carattere tecnico – amministrativo, qualora lo si ritenga opportuno, viene redatto apposito verbale, contenente peraltro il nominativo dei partecipanti, in quale veste sono intervenuti e le loro eventuali osservazioni in merito.
3. Il verbale deve essere sottoscritto dai soggetti intervenuti al sopralluogo.

Articolo 23. RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. Qualora il titolare di una concessione non provvede, almeno sei mesi prima dalla data di scadenza, ad un eventuale rinuncia al titolo, (art. 27) la stessa si intenderà automaticamente rinnovata per un periodo pari a quello concesso.
2. L'Amministrazione ha facoltà di condizionare l'esercizio della concessione rinnovata ad ulteriori prescrizioni, attraverso la redazione di un nuovo disciplinare.
3. La concessione non si intenderà rinnovata qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse in relazione ad una diversa utilizzazione del bene e comunque, quando ricorrano le motivazioni di diniego di cui al precedente art. 16.
4. Allorché, a seguito di accertamenti, si attesti che il rinnovo di concessioni comporti varianti sostanziali dell'atto di concessione in scadenza, verrà seguito il procedimento istruttorio previsto per il rilascio di una nuova concessione. Per varianti sostanziali si intendono le modifiche alla concessione originaria relative a:
 - *Variazione in aumento della superficie demaniale occupata;*
 - *Modifica delle opere insistenti sul demanio;*
 - *Modifica della finalità dell'atto di concessione.*

Articolo 24. SUBENTRO NELLA CONCESSIONE

1. Si ha subentro nella concessione quando al concessionario originario succede, nel rapporto con l'Amministrazione, un nuovo soggetto, il quale assume tutte le responsabilità ed i diritti derivanti dal titolo in essere.
2. Il concessionario originario, liberato da ogni vincolo, non può più utilizzare e/o occupare il bene oggetto della concessione.

3. Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento del bene oggetto della concessione, deve chiedere il subentro al Consorzio in qualità di Autorità concedente; contestualmente nella stessa istanza il soggetto che intende subentrare al concessionario dichiara di essere pronto ad assumere la concessione alle condizioni stabilite nell'atto di concessione.
4. Il subentro viene formalizzato tramite deliberazione del Comitato Esecutivo ed è valido a condizione che vengano rispettate tutte le indicazioni e/o prescrizioni riportate nel disciplinare allegato alla concessione originaria.
5. Il nuovo titolare della concessione sarà tenuto a corrispondere il canone a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di rilascio dell'atto di subentro fino alla scadenza naturale della concessione.

Articolo 25. CAUSE DI ESTINZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE: LA DECADENZA DEL TITOLO

1. Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione o della concessione:
 - *Decorso temporale di vigenza dello stesso;*
 - *Destinazione d'uso diversa da quella oggetto dell'atto di concessione;*
 - *Mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in fonti normative primarie o secondarie o nel disciplinare dell'atto di concessione;*
 - *Mancato pagamento di n° 2 annualità del canone;*
 - *Per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;*
 - *Sub-concessione a terzi.*
2. Il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione o della concessione, emesso con deliberazione del Comitato Esecutivo sentito il Responsabile del Settore è immediato in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui al comma 1, tranne l'ipotesi di omesso pagamento dei canoni e l'abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari dove il concessionario viene prima diffidato a regolarizzare la propria posizione nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione in merito.

Articolo 26. CAUSE DI ESTINZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE: LA REVOCA DEL TITOLO

1. L'atto di autorizzazione e/o di concessione può essere revocato, con deliberazione del Comitato Esecutivo, in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi di quegli eventi che a suo tempo avrebbero determinato il diniego dell'istanza.
2. La revoca dell'autorizzazione o della concessione non dà diritto ad alcun indennizzo per il concessionario revocato.

Articolo 27. CAUSE DI ESTINZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE CHE OPERANO PER VOLONTÀ DEL CONCESSIONARIO: LA RINUNCIA AL TITOLO

1. La volontà di rinunciare all'autorizzazione o alla concessione, da parte del soggetto autorizzato e/o concessionario, deve essere comunicata in forma scritta almeno sei mesi prima dalla naturale scadenza temporale e deve contenere inoltre le seguenti informazioni:
 - *Dati identificativi del titolare della autorizzazione e/o della concessione;*
 - *Elementi utili ad individuare l'atto di autorizzazione e/o della concessione;*
 - *La dichiarazione in merito allo stato delle opere relativa all'eventuale avvenuto ripristino dei luoghi.*
2. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. Con apposito provvedimento del Responsabile del Settore si prende atto della volontà di rinuncia dell'autorizzato e/o del concessionario, e si dettano le prescrizioni in ordine alle modalità ed ai tempi relative al ripristino dei luoghi.
4. L'autorizzato e/o il concessionario ha facoltà di rinunciare all'autorizzazione e/o alla concessione, dandone preventiva comunicazione al Consorzio di Bonifica quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, in conseguenza di opere costruite per fini di pubblico interesse dallo Stato o da altri Enti Pubblici.

Articolo 28. IL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. Con il provvedimento di concessione si approva il disciplinare tecnico, così come definito dall'articolo 13.
2. Il testo del disciplinare viene redatto in forma di scrittura privata, da registrarsi in caso d'uso a spese e cura del concessionario.-

3. Nel caso in cui il Concessionario non si presti all'adempimento di tale obbligo, la concessione decade, a rischio e spese dell'inadempiente.

Articolo 29. ACCESSO ALLE OPERE

1. Agli incaricati del Consorzio deve in qualsiasi momento, essere consentito e reso possibile l'accesso anche con mezzi meccanici, sia in corso d'esecuzione delle opere concesse, sia durante il godimento della concessione, per accertamenti ed interventi ritenuti necessari.

Articolo 30. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

1. Qualora il Consorzio lo riterrà opportuno, e solo ad avvenuta alienazione dei beni demaniali, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della Legge n° 136 del 02 aprile 2001, potrà trasferire agli istanti i cespiti richiesti al prezzo definito dalla competente Agenzia del Territorio, salvo ulteriori stime di mercato eseguite a proprie spese e cura, fermo restando i criteri di cui all'art.7.
2. Resta inteso che sarà a cura e spese del richiedente il pagamento delle spese notarili, frazionamento, spese d'istruttoria e quant'altro.

Titolo II
DETERMINAZIONE DEL CANONE DEMANIALE

Articolo 31. PREMESSA

1. Ai sensi del Regolamento per le bonifiche, approvato con R.D. 08.05.1904, n° 368, ed in applicazione alle norme di cui al T.U. di leggi sulle bonificazioni, il Consorzio predisponde gli atti che stabiliscono le modalità, i criteri e le prescrizioni per l'esecuzione delle opere di cui alle concessioni ed autorizzazioni.
2. Detti atti, prevedono le seguenti fasi di lavorazione:
 - *esame preliminare della pratica;*
 - *sopralluogo e verifica delle situazioni dei luoghi;*
 - *predisposizione atto di concessione;*
 - *predisposizione atto per licenza;*
 - *dattilografia ed archiviazione della pratica;*
 - *controllo e vigilanza in corso d'esecuzione delle opere e ad opere ultimate.*
3. Onde poter meglio identificare le spese vive sostenute dall'Ente per la predisposizione e perfezionamento degli atti concessori si riportano sotto i relativi oneri di spesa, peraltro già individuati con deliberazione commissariale n° 03 del 31 gennaio 1996, opportunamente rivisitati.

A) Costo orario medio degli uffici consortili.

Ufficio Tecnico	(UT)	€24,00/h
Ufficio Segreteria	(US)	€22,00/h
Ufficio Vigilanza	(UV)	€20,00/h

B) Tempi medi e oneri a carico del Consorzio necessari per la formalizzazione ed il rilascio delle concessioni.

		tempo ore	costo
esame preliminare pratica	(UT)	0,50	€ 12,00
sopralluogo	(UT)	2,00	€ 48,00
redazione atto	(UT)	2,00	€ 48,00
dattilografia ed archivio	(US)	1,00	€ 22,00
controllo	(UV)	2,00	€ 40,00

costi accessori 10%	---	<u>€ 17,00</u>
	totale	€187,00

C) Tempi medi e oneri a carico del Consorzio necessari per la formalizzazione ed il rilascio delle autorizzazioni..

		tempo ore	costo
esame preliminare pratica	(UT)	0,25	€ 6,00
sopralluogo	(UT)	0,50	€ 12,00
segreteria ed archivio	(US)	0,50	€ 11,00
controllo	(UV)	0,25	€ 5,00
costi accessori 10%		---	<u>€ 3,40</u>
		totale	€ 37,40
		in c.t.	€ 38,00

D) Tempi medi e oneri a carico del Consorzio necessari per la formalizzazione ed il rilascio di attestati

		tempo ore	costo
esami atti	(UT)	0,25	€ 6,00
segreteria ed archivio	(US)	0,50	€ 11,00
postali		---	€ 3,00
costi accessori (a forfait)		---	<u>€ 2,00</u>
		totale	€ 22,00

Articolo 32. CRITERI DI CALCOLO

1. L'importo di concessione sarà determinato tramite un semplice sistema di calcolo per il quale, partendo dal valore al metro quadrato del suolo agricolo, definito dalla Commissione Tecnica Provinciale Espropri della Regione Molise c/o Agenzia del Territorio di Isernia, ai sensi dell'art. 41 del D.L. 327 del 08.06.2001 riferito all'anno 2006 e valevole per l'anno 2007, relativamente al *seminativo irriguo* ricadente nella *regione 9^a*, pari ad

€2,76/mq

ed una serie di fattori, distinti per voci, relativi al tipo di occupazione, alla destinazione e alla natura della concessione richiesta nonché del maggior sacrificio imposto alla collettività si otterrà il canone annuale dovuto.

DEFINIZIONE

Occupazione: l'occupazione potrà essere permanente o temporanea.

Occupazione permanente: quella che all'atto del rilascio, a seguito di richiesta, viene concessa per tutto il tempo determinato e previsto nell'atto stesso. (da anni uno ad anni nove).

Es: concessione in uso, accessi, ecc.

Occupazione temporanea: quella che all'atto del rilascio, a seguito di richiesta, viene specificatamente fissato un termine di utilizzo limitato nel tempo.

Es: deposito temporaneo di materiali, linea elettrica provvisoria uso cantiere, ecc.

Destinazione: Ogni richiesta di concessione è subordinata all'ottenimento di un beneficio che, distinto per "attività produttive" produrrebbe maggior reddito imponendo, nel contempo, un maggior sacrificio alla collettività:

Tale beneficio è stato, quindi, distinto in n° 3 categorie:

- a) industriale, artigianale, commerciale;
- b) agricolo;
- c) privato, per civile abitazione, ecc.

Natura: Nel caso, si è inteso definire agli scopi cui sono destinate il rilascio della concessione:

per servizi a rete: linee elettriche, telefoniche, idriche, fognanti, gas, ecc.

per accessi: cavalcafossi, accessi a raso, passerelle ecc.

scarichi: di acque meteoriche, reflue domestiche, reflue industriali ed urbane, sia a cielo aperto, che in condotta.

Articolo 33. OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI

1. Nell'ambito delle aree trasferite al Consorzio, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della Legge n° 136 del 02 aprile 2001, sulle quali l'Ente non esercita funzioni attive e/o ritenga, nell'ambito dei termini di cui all'art. 14, comma 2, di non esercitarne, potrà, a suo insindacabile parere, rilasciare la "concessione in uso" dei suoli demaniali oggetto di istanze.
2. Il rilascio della concessione in uso, sarà condizionata al versamento di un canone annuo che verrà determinato dalla superficie occupata, dal tipo di occupazione e dalla destinazione, così come definito dall'art. 32 mediante l'applicazione dei coefficienti parametrici di cui all'art. 37.

Formula per la determinazione del canone di concessione:

$$C = T_b \times S \times O \times D$$

dove:

T_b = canone base al mq di terreno agricolo;

S = superficie demaniale occupata;

O = coefficiente parametrico di applicazione in ordine al tipo di occupazione (art. 37);

D = coefficiente parametrico di applicazione in ordine al tipo di destinazione (art. 37);

Articolo 34. SERVIZI A RETE

1. Vengono considerati tali, i servizi pubblici e non solo: gas, luce, telefoni, ecc.
Detti servizi sono stati distinti per:
 - a) *fuori terra*: linee aeree, in aderenza a manufatti (ponti strutture) ecc.
 - b) *sotto il suolo*: in cavi, condotte, ecc.
2. Per tali concessioni, a secondo del tipo di destinazione (art. 37), verrà considerata una fascia d'ingombro minima di m. 1,00. Eventuali fasce d'occupazione superiori al metro verranno arrotondate per eccesso al metro successivo.

3. Qualora a corredo delle opere di cui al presente articolo occorra altresì realizzare opere complementari su suolo consortile, il canone di concessione prevederà un ulteriore costo per ogni elemento che occupi una superficie consortile non esattamente quantizzabile (pali di sostegno, staffe, ecc.) pari ad €1,50, mentre per le altre opere (armadietti di misurazione, pozzetti, ecc.) verrà applicato un costo per metro quadrato di occupazione o frazione di esso, pari ad €2,76.

Formula per la determinazione del canone di concessione:

$$C = T_b \times S \times O \times D \times N_a$$

dove:

T_b = canone base al mq di terreno agricolo;

S = superficie demaniale occupata;

O = coefficiente parametrico di applicazione in ordine al tipo di occupazione (art. 37);

D = coefficiente parametrico di applicazione in ordine al tipo di destinazione (art. 37);

N_a = coefficiente parametrico di applicazione in ordine alla natura del servizio (art. 37);

Articolo 35. ACCESSI

1. Vengono considerati tali sia gli accessi a raso (senza l'ausilio di opere d'arte) che quelli realizzati in opera con adeguate strutture di sovrappasso (cavalcafossi, passerelle, ecc.)
2. Non sarà consentita la costruzione di cavalcafossi su pertinenze consortili, realizzati in opera o con strutture prefabbricate a sezione circolare.

Formula per la determinazione del canone di concessione:

$$C = T_b \times S \times O \times D \times N_b$$

dove:

T_b = canone base al mq di terreno agricolo;

S = superficie demaniale occupata;

O = coefficiente parametrico di applicazione in ordine al tipo di occupazione (art. 37);

D = coefficiente parametrico di applicazione in ordine al tipo di destinazione (art. 37);

Nb = coefficiente parametrico di applicazione in ordine alla natura del servizio (art. 37);

3. La frazionata proprietà rurale ricadente nell'ambito consortile che ha comportato la necessità di realizzare numerosissimi accessi; la necessità di tutelare ed incentivare l'azione agricola del territorio hanno implicato l'esigenza di esonerare dal tributo le occupazioni di aree demaniali per la realizzazione di accessi ad esclusivo servizio di fondi agricoli.
Pertanto sono esonerati dal pagamento del canone annuale di servitù tutti gli operatori proprietari di accessi a servizio di fondi che sono esclusivamente utilizzati a scopo agricolo.
4. In presenza di un accesso misto, (viene definito tale l'accesso a beneficio sia del fondo agricolo che dell'abitazione presente sul medesimo appezzamento) il coefficiente applicativo parametrico relativo alla "destinazione" di cui all'art. 37, sarà quello contrassegnato con la lettera b) agricolo.

Articolo 36. SCARICHI

1. L'articolo 12 della legge regionale n° 42 del 21.11.2005 obbliga tutti coloro che utilizzano i canali consortili come recapito di scarichi, a contribuire alle spese in proporzione al beneficio ottenuto e domanda ai Consorzi di Bonifica il compito per la determinazione del canone relativo.
2. Ai sensi della Direttiva Regionale, approvata con Deliberazione della G.R. n° 894 del 10.07.2000, in applicazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n°152, vengono considerati scarichi: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo ed in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
3. anche in questo caso sono stati distinti i diversi tipi di scarico:
 - a) a cielo aperto (scoline, fossi, ecc.);
 - b) in condotta.
4. Sono stati, inoltre definiti ulteriori indici parametrici correlati alla tipologia dei liquidi scaricati:
 - a) **acque meteoriche**: acque di dilavamento provenienti dalle coperture, pluviali, e da aree non interessate a stoccaggi e da operazioni di carico e scarico e, quindi non contaminabili;

- b) **reflue domestiche**: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziali e da servizi e derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- c) **reflue industriali ed urbane**: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, nonché acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento.
5. Per tali concessioni verrà considerata una fascia d'ingombro minima di m. 1,00. Eventuali fasce d'occupazione superiori al metro verranno arrotondate per eccesso al metro successivo. Qualora a corredo delle opere di cui al presente articolo occorra altresì realizzare opere complementari su suolo consortile, (pozzetti, ecc) verrà applicato un costo minimo per metro quadrato di occupazione o frazione di esso, pari ad €2,76.

Formula per la determinazione del canone di concessione:

$$C = T_b \times S \times O \times D \times N_c \times N_{c1}$$

dove:

T_b = canone base al mq di terreno agricolo;

S = superficie demaniale occupata;

O = coefficiente parametrico di applicazione in ordine al tipo di occupazione (art. 37);

D = coefficiente parametrico di applicazione in ordine al tipo di destinazione (art. 37);

N_c = coefficiente parametrico di applicazione in ordine alla natura dello scarico (art.37);

N_{c1} = coefficiente parametrico di applicazione in ordine alla tipologia dei reflui (art.37);

6. In questi casi, oltre il canone annuale di servitù relativo all'occupazione di terreno, sarà considerato il canone fisso per il diritto di scarico distinto per tipologia dei liquidi scaricati:

a) **acque meteoriche**: Euro 3,00 (€ tre/00) cadauno;

b) **reflue acque domestiche**: Euro 5,00 (€ cinque/00) cadauno;

c) **acque reflue industriali ed urbane**: Euro 100,00 (€ cento/00) cadauno.

1. Per la determinazione del calcolo relativo alle concessioni di cui agli artt. 33, 34, 35 e 36 verranno applicati, secondo i criteri sopra descritti, i seguenti coefficienti parametrici:

Occupazione: (artt. 33, 34, 35, 36)

<i>a – permanente</i>	<i>1,00</i>
<i>b – temporanea</i>	<i>0,80</i>

Destinazione: (artt. 33, 34, 35, 36)

<i>a – industriale, artigianale, commerciale</i>	<i>0,30</i>
<i>b – agricola</i>	<i>0,03</i>
<i>c – civile abitazione, privata</i>	<i>0,09</i>

Natura:

a) <i>Servizi a Rete (art. 34)</i>	}	<i>- fuori terra</i>	<i>1,00</i>
		<i>- sotto il suolo</i>	<i>0,50</i>

b) <i>Accessi (art. 35)</i>	}	<i>- semplici a raso</i>	<i>3,00</i>
		<i>- con opere d'arte</i>	<i>5,00</i>

c) <i>Scarichi (art. 36)</i> <i>(Natura dello scarico)</i>	}	<i>- a cielo aperto</i>	<i>3,00</i>
		<i>- in condotta</i>	<i>2,00</i>

c1) <i>Scarichi (art. 36)</i> <i>(Tipologia dei reflui)</i>	}	<i>- meteoriche</i>	<i>2,00</i>
		<i>- reflue domestiche</i>	<i>3,00</i>
		<i>- reflue industriali e urbane</i>	<i>5,00</i>

Articolo 38. MANUFATTI DI OSTACOLO

1. Vengono considerati tali, i cartelli ed i pali di qualsiasi natura, per pubblicità, indicazioni, insegne e quant'altro.
2. Il canone di concessione sarà determinato per l'effettiva superficie dell'impianto, e comunque non inferiore a mq. 1,00, misurata dal piano di campagna all'estremità superiore, per la massima larghezza.
3. Il canone base al metro quadrato risulterà essere pari ad €mq 12,00 (canone base vigente applicato con provvedimento del 26.10.2006, per l'anno 2007, dall'Azienda ANAS S.p.A.).
4. Il canone sarà applicato per intero anche quando la proiezione verso terra di qualsiasi elemento dell'impianto ricadrà, anche parzialmente, all'interno della pertinenza idraulica consortile e verrà raddoppiato nel caso in cui l'impianto sarà del tipo "bifacciale".

Articolo 39. TRANSITO CON MEZZI D'OPERA SULLA RETE STRADALE CONSORTILE

1. Sarà consentito il transito con mezzi d'opera, del peso superiore a quello normalmente consentito, pari a q.li 75, sulla rete stradale del comprensorio, solo in casi di assoluta necessità ed eccezionalità.
2. La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione al transito dovrà indicare oltre le motivazioni della richiesta:
 - *il percorso esatto che i mezzi dovranno affrontare;*
 - *la natura del materiale trasportato;*
 - *la data di inizio al transito;*
 - *la data di fine al transito;*
 - *il peso lordo trasportato;*
 - *il numero di targa e del telaio dei mezzi addetti al trasporto.*

Occorrerà, inoltre allegare alla richiesta, copia del libretto di circolazione.

3. L'autorizzazione al transito, sarà condizionata al versamento di una somma, per indennizzo della maggiore usura della strada, calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 18 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada.
4. La misura dell'indennizzo si calcolerà in base alle prescrizioni ed alle tabelle allegate all'art. 18 Reg. 495/92, che terranno conto della massa del veicolo e della sua distribuzione sugli assi, delle caratteristiche costruttive e della lunghezza del percorso stradale, mediante l'applicazione della seguente formula:

$$I = L \times U$$

dove:

I = Indennizzo per eccezionale usura;

L = Lunghezza complessiva del percorso eseguito;

U = Costo d'uso per eccezionale usura, espresso in €/Km.

5. Sarà consentita la valutazione "convenzionale" dell'indennizzo per maggiore usura, qualora, all'atto della domanda di autorizzazione periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente, né i singoli itinerari richiesti, né l'effettivo carico del singolo trasporto.
6. Resta facoltà dell'Ufficio preposto richiedere preventivamente al rilascio dell'autorizzazione al transito, a garanzia delle proprie opere, la costituzione di apposita polizza fideiussoria.

Articolo 40. DERIVAZIONE DI ACQUA DA CANALIZZAZIONI CONSORTILI

1. Di norma, saranno consentite le derivazioni di acqua dalle canalizzazioni consortili, per i seguenti usi extra agricoli diversi da quelli istituzionali.(antincendio, per costruzioni edilizie, per allevamenti zootecnici, per irrigazione verde pubblico o privato).
2. Tale concessione, pur avendo una durata temporale prefissata nei limiti stabiliti dall'atto stesso, sarà strettamente collegata al periodo irriguo cui il Consorzio attende annualmente.
3. Il Consorzio potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che il concessionario possa avanzare pretese di sorta, interrompere tale servizio nel rispetto degli obblighi istituzionali e tutela e garanzia degli agricoltori a favore dei quali gli impianti di irrigazione sono realizzati.

4. Il rilascio della concessione alla derivazione di acqua dalle canalizzazioni consortili sarà condizionato al versamento di un canone annuo che sarà determinato nel rispetto delle fasce di appartenenza sotto riportate relative alla superficie preventivamente indicata ed autocertificata, in fase di richiesta:
- **Prima fascia:** da mq. 0,00 a mq. 200,00 il canone annuale di concessione sarà pari ad €50,00;
 - **Seconda fascia:** da mq. 201,00 a mq. 600,00 il canone annuale di concessione sarà pari ad €200,00;
 - **Terza fascia:** da mq. 601,00 a mq. 2.000,00 il canone annuale di concessione sarà pari ad €500,00;
 - **Quarta fascia:** da mq. 2.001,00 a mq 5.000,00 il canone annuale di concessione sarà pari ad €1.000,00;
 - **Quinta fascia:** da mq 5.000,00 e oltre il canone annuale di concessione sarà pari ad €2.000,00.
5. La derivazione di acqua dalle canalizzazioni consortili sarà consentita in corrispondenza dei pozzetti di allaccio per l'irrigazione, individuati dall'Ufficio consortile preposto, solo ed esclusivamente mediante l'uso di raccorderia autorizzata dall'Ufficio stesso, avente un diametro di uscita non superiore a $\frac{1}{2}$ pollice.

Articolo 41. SANZIONI

1. Salve e impregiudicate le ragioni del Consorzio e dei terzi, le violazioni e le contravvenzioni alle disposizioni di polizia relative alla conservazione delle opere di bonifica ed alla difesa delle acque dagli inquinamenti sono accertate e punite in conformità alle disposizioni contenute nel Capo II, Titolo VI del regolamento 08 maggio 1904, n° 368 e successive modificazioni, nonché dall'articolo 632 C.P. (deviazione di acque); dall'articolo 635 C.P. (danneggiamenti); dagli articoli 439, 440, 452 C.P. (avvelenamenti di acque); dall'articolo 674 C.P. (getto pericoloso di cose); dall'articolo 249 del T.U. 27 luglio 1934 n° 1265 (legge sanitaria); dalla legge regionale 30 luglio 1998, n° 7 (sulla pesca), dalle disposizioni del vigente Codice della Strada e dalle altre leggi vigenti e sopravvenienti sulle specifiche materie trattate dal presente Regolamento.
2. Per l'applicazione delle sanzioni trovano applicazione gli artt. 61 e 93 comma 1 lett. i) del Decreto legislativo n° 507 del 30.12.1999.

Articolo 42. NORME PROCEDURALI IN CASO DI OCCUPAZIONE ABUSIVA DI AREE DEMANIALI

1. Gli ufficiali o guardiani idraulici e qualunque agente giurato hanno il dovere di accertare le contravvenzioni alle norme sulla polizia idraulica, di navigazione e delle opere di bonifica, od alle condizioni imposte con atti di autorizzazione d'opere e di concessioni idrauliche.
2. L'accertamento viene fatto mediante verbale firmato dall'agente e, quando sia possibile, anche da altro agente giurato che trovasi presente.
3. Il verbale deve essere scritto e firmato in doppio originale e deve contenere la indicazione delle cose eventualmente sequestrate in conseguenza della contravvenzione.
4. Uno degli originali del verbale viene consegnato al contravventore, che deve rilasciare dichiarazione di ricevuta. Qualora il contravventore sia presente all'accertamento e ricusi di sottoscrivere e ricevere uno degli originali del verbale di contravvenzione, l'agente ne farà menzione nel verbale stesso.
5. Se il contravventore non trovasi presente all'accertamento della contravvenzione, il verbale sarà notificato al contravventore nelle forme e nei modi di legge.
6. In caso di resistenza al sequestro delle cose in contravvenzione o all'intimazione di desistere dal fatto abusivo, l'agente che vi procede è autorizzato a valersi della forza pubblica.
7. L'agente, entro le ventiquattro ore dall'accertamento, deve consegnare o trasmettere un originale del verbale al Responsabile del Settore del Consorzio, indicando i provvedimenti eventualmente necessari per ridurre le cose allo stato primitivo e per riparare od impedire danni e pericoli dipendenti dai fatti relativi alla contravvenzione.
8. Il Responsabile del Settore, riconosciuta la regolarità delle denunce, fa richiesta alla autorità giudiziaria per l'esercizio dell'azione penale. Indipendentemente dall'azione stessa, sentito il contravventore, ordina al medesimo di eseguire entro un congruo termine tutto ciò che è tenuto a fare in conseguenza della contravvenzione commessa.
9. In caso di inadempimento, provvede per l'esecuzione di ufficio con il recupero delle spese nei termini e nei modi di Legge.
10. Nei casi d'urgenza qualora il contravventore non sia conosciuto, provvede immediatamente alla esecuzione d'ufficio, salvo a procedere successivamente agli accertamenti necessari per la scoperta del contravventore.

Articolo 43. CONDIZIONI PARTICOLARI

1. Qualora il titolare di un fondo necessiti di una modifica del tracciato esistente o di una eliminazione di un tratto di condotta della rete irrigua a pressione, può produrre istanza al Consorzio di Bonifica, secondo quanto esplicitato dall'art. 6, il quale, a suo insindacabile parere, può rilasciare la relativa autorizzazione, ovvero provvedere con propri mezzi alla esecuzione delle opere.
2. In tal ultimo caso, tutte le spese relative alla realizzazione delle opere richieste, ivi comprese quelle tecniche, eseguite direttamente dal personale del Consorzio, (costituzione di servitù, espropriazioni, ecc.) saranno addebitate al richiedente.
3. Il Consorzio ha facoltà di assoggettare la concessione a condizioni particolari, esplicitandole nel relativo atto.

Articolo 44. NORME TRANSITORIE

1. Per quanto non esplicitato nelle disposizioni del presente Regolamento, trovano applicazione le norme della vigente legislazione nazionale e regionale.
2. Il presente Regolamento, con riserva di modifica, si applica integralmente alle nuove istanze, alle richieste di rinnovo, di subentro e di variazione ed ai casi di estinzione del titolo autorizzatorio o concessorio presentate dopo l'entrata in vigore dello stesso.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle autorizzazioni in essere.
4. Tutte le suppliche di concessione e/o sdemanializzazione presentate che, allo stato, risultano essere sospese saranno considerate come mai avvenute e quindi, riproposte.

Articolo 45. FORO COMPETENTE

1. Per ogni effetto derivante dal rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni, con particolare riferimento ad ogni eventuale controversia ad esse relative, è competente il Foro di Isernia o il Tribunale Amministrativo Regionale.